

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia

Prefettura Brescia
Prot. Uscita del 28/01/2013
Numero: **0002047**
Classifica: 20.02



Ai Sigg.ri Sindaci della provincia LORO SEDI
Ai Sigg.ri Vice Sindaci di
Barghe
Berlingo
San Zeno Naviglio
Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di
MANERBIO

Alla Questura di BRESCIA
Al Comando Provinciale Carabinieri BRESCIA
Al Comando Provinciale Guardia Finanza BRESCIA

Alle Segreterie dei partiti e Movimenti Politici:

Il Popolo della Liberta'
Via Rodi n.65
Fax 0302452021 BRESCIA

Partito Democratico
Via Risorgimento 18
Fax 030315407 BRESCIA

Lega Nord
Via Cefalonia n. 43
Fax 0302420575 BRESCIA

UDC
Via dei Mille n.22
Fax 030290561 BRESCIA

Italia dei Valori
Via Saffi n.16
Fax 0303756848 BRESCIA

Sinistra Ecologia Libertà
Via Casazza n.22
Fax 0302010656 BRESCIA

Partito della Rifondazione Comunista
(Rivoluzione Civile Ingroia)
Via Eritrea 20 BRESCIA

Fratelli di'Italia
Via Pusterla n. 10 BRESCIA

Forza Nuova
Via Benedetto Croce n.21 BRESCIA



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia

FLI Futuro e Libertà
Piazzetta Bruno Boni n.1
BRESCIA

Associazione Italia Futura
(Scelta civica "Con Monti per l'Italia")
Fax 0305100382
Viale Italia n.19
BRESCIA

Movimento Fare per Fermare
il Declino

Partito MIR
"Moderati Italiani Rivoluzionari"

PSI
Via I^a n.1 Villaggio Badia
BRESCIA

Alleanza Per l'Italia

Unione Padana


Movimento 5 stelle
Via G.Rosa n.26
BRESCIA

Fiamma Tricolore
Via Ducco n. 9/11
BRESCIA

OGGETTO: Elezioni politiche e Regionali del 24 e 25 febbraio 2013 - Riunione propaganda elettorale.

Di seguito alla prefettizia n. 1777 del 24.1.2013, si allega il documento che è stato illustrato nella riunione odierna riguardante l'oggetto.

Con l'occasione, tenuto conto di quanto fatto presente da alcuni partecipanti alla predetta riunione, si pregano i Sigg.ri Sindaci di disporre che venga data particolare attenzione alla circolare prefettizia n. 366 dell' 8.1.2013 e all' art. 4 della Legge 4.4.1956, n. 212, così come modificata dalla Legge 24.4.1975, n. 130, con particolare riguardo alla ripartizione degli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale direttamente, li hanno richiesti per la propaganda indiretta.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia


Si fa presente inoltre che la pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (cosiddette Vele) è vietata in forma fissa. Pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora.

Infatti, qualora tali veicoli dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi dovranno essere oscurati e/o coperti.

IL PREFETTO
Brassescio

A handwritten mark consisting of a large, stylized number '7' with a small arrow pointing downwards from its base.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of the Prefect.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Brescia

ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013

“DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE”

(Legge 4 aprile 1956, n.212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130)

1. I comizi in luogo pubblico — salvo particolari accordi da conseguirsi in sede locale, in relazione a singole, peculiari situazioni — potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 9.30 alle ore 23.00.

Altre iniziative, come “giornali parlati” su veicoli in sosta, attorno ai quali è possibile esporre pubblicità elettorale per la durata dell’iniziativa, sono consentite nell’arco di tempo dalle ore 9,30 alle ore 21.30 ininterrottamente. Gli stessi “giornali parlati”, tuttavia, non potranno essere diffusi da veicoli in movimento recanti apparecchiature amplificatrici.

Gli organizzatori informeranno non prima di due giorni, dalla data fissata per il comizio, con apposita comunicazione scritta, le Autorità Comunali e gli Organi di Polizia, per gli adempimenti di rispettiva competenza, dei comizi e dei “giornali parlati”, che si propongono di organizzare, indicandone il giorno, l’ora e il luogo anche se periferico, possibilmente secondo un calendario settimanale, comunicando, poi, tempestivamente le eventuali variazioni.

Per quanto riguarda la durata dei comizi, si farà riferimento ai regolamenti predisposti dai singoli Comuni.

2. Le Amministrazioni Comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per l’utilizzo di detti siti e delle citate piazze, saranno stabiliti turni tra i vari partiti e gruppi politici d’intesa con le Amministrazioni Comunali. In tal caso, ciascun partito e/o gruppo politico darà conferma al Comune dell’effettuazione del comizio quarantotto ore prima del suo inizio. I suddetti siti e le stesse piazze saranno a disposizione delle organizzazioni fiancheggiatrici nei giorni e nelle ore non impegnati dai partiti e gruppi politici che partecipano alla campagna elettorale. Le Amministrazioni Comunali comunicheranno, appena noti, agli Organi di Polizia, i comizi già concordati.

3. Resta inteso che i siti individuati dai Comuni per lo svolgimento della campagna elettorale potranno non essere concessi dalle Amministrazioni Comunali in quelle occasioni in cui vi siano previste manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali. In tali casi, le citate Amministrazioni Comunali provvederanno ad individuare altri siti e/o piazze, nei quali potranno essere tenuti i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

4. Per i comizi e le riunioni elettorali saranno evitati luoghi nei quali, a causa della loro ubicazione, possono essere arrecati intralci al traffico o ai mercati ovvero disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, case di riposo, convitti, caserme ed altre convivenze e non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini.

5. E’ ammessa la predisposizione di banchetti, da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale.

6. Durante i comizi è escluso il contraddittorio. Non è considerata “contraddittorio” la possibilità offerta dall’oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte.

7. Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini, da parte di altre forze politiche diverse da quelle che hanno organizzato gli stessi comizi. Non verranno, infine, usati, nell’arco di metri 500 dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, e comunque in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali. Parimenti, è vietata l’effettuazione di cortei o parate, da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.

8. In occasione dell’effettuazione di comizi e riunioni elettorali, è fatto divieto di portare armi, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie (art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110).

9. I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati dagli organizzatori

10. Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma di civile confronto. Tutti i partiti ed i gruppi presenti concordano nell’escludere, specie al termine dei comizi, l’effettuazione dei cortei anche motorizzati, parate, fiaccolate ed altre manifestazioni di propaganda di questo genere. Al termine dei comizi e delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi. Potranno inoltre sostare, nelle aree interessate dallo svolgimento dei comizi, i mezzi di propaganda mobile, appartenenti alla stessa forza politica che ha promosso il comizio, per l’intera durata dello stesso.

11. Ove diversi oratori si siano prenotati per la stessa località, dovranno alternarsi, in linea di massima, con turno non superiore ad un’ora, rinviandosi, comunque, alla regolamentazione comunale. Alle ore 24,00 di venerdì 22.2.2013, i comizi dovranno avere improrogabile termine, come per legge.

12. I festivals e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale; e, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle Leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 che prevedono, in particolare, l’uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all’uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni, ed, infine, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente (cioè sabato 23 febbraio 2013) ed in quelli stabiliti per le votazioni (cioè domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013), a norma dell’art. 8 della Legge n. 130/1975.

II

AFFISSIONI

I. le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalle Giunte Municipali dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, e cioè, da martedì 22 gennaio a giovedì 24 gennaio 2013, e poi assegnati ai partiti o gruppi politici, che partecipano alla competizione elettorale nonché alle organizzazioni fiancheggiatrici, le quali dovevano far pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, entro lunedì 21 gennaio 2013) apposita istanza, intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.

2. Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del venerdì 22 gennaio 2013 precedente il voto: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).

3. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956).

4. E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4, Legge n. 130/1975).

5. Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti od in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature, si ritiene di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.

6. Parimenti, i presenti concordano sulla necessità che i Comuni provvedano, con tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite od in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici.

7. Qualora la defissione sia avvenuta dopo le ore 24,00 del 22 febbraio 2013, sarà consentita la riaffissione dei manifesti ingiustamente oscurati, con specifico controllo da parte delle Polizie -

Municipali, all'uopo attivate, al momento della riaffissione.

III

PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI

(art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e art 7, comma 1, della Legge 24 aprile 1975,)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 25 gennaio 2013

1. E' vietata qualsiasi forma di propaganda luminosa mobile. La propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili è invece ammessa.

2. E' vietato il lancio od il getto, in luogo pubblico od aperto al pubblico, di volantini di propaganda, dei quali, invece, è consentita la distribuzione individuale.

IV

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

1. Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè dal 25 gennaio 2013 , l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della Legge 130/1975. Ai sensi del combinato disposto di cui alla predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, la propaganda elettorale, qualora venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

2. Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7 della legge 130/1975, potranno funzionare soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di

propaganda elettorale. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.

V

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Si rammenta, altresì, che nel giorno precedente la votazione, e cioè sabato 23 febbraio 2013 e nelle giornate di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013 sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta od indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda. Nei giorni delle votazioni è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall'ingresso dei seggi (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall'art. 8 Legge 130/1975).

VI

ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA FORNITI DAL MINISTERO DELL' INTERNO PER LA DISCIPLINA DI PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE

(circolare Ministero Interno - Servizio Elettorale - n. 1943 dell'8 aprile 1980)

1. Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.

2. I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche

poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della Legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina.

3. L'utilizzazione di postazioni fisse (c.d. Gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a determinate condizioni:

a. tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;

b. all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma della Legge n. 212/56, e successive modificazioni.

Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di bandiere nelle sistemazione dei gazebo, si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

4. E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

5. E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti dalla vigente normativa.

6. La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati

7. Sono consentite le riunioni di propaganda elettorale sia in luoghi pubblici che aperti al pubblico (ad esempio, nei pubblici esercizi).

8. In conformità dell'art 6 della Legge 212/56, come sostituito dall'art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

9. Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.

10. Durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l'attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di iniziativa popolare) non attinenti direttamente od indirettamente le consultazioni elettorali in corso, mediante l'installazione di banchetti o postazioni fisse, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o simboli, che richiamino formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione elettorale.

11. Previa specifica autorizzazione comunale, è consentita, inoltre, l'installazione di "banchetti elettorali", sul suolo pubblico, ad adeguata distanza fra gli stessi, identificabili esclusivamente mediante l'utilizzo di bandiere. Durante il periodo elettorale non è consentito, ai sensi dell'art. 6 della legge 212/56 e successive modificazioni, l'utilizzo di manifesti elettorali.

VII

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Si richiamano, altresì, sinteticamente, ulteriori disposizioni in materia di propaganda elettorale, previste dalla vigente normativa (Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di

accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”):

1- Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione — ai sensi dell’art. 8 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28— e quindi a partire da sabato 9 febbraio 2013 , sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici ed intese a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, è utile precisare che detta attività non è soggetta a particolare autorizzazione.

Al riguardo, in conformità di specifiche direttive ministeriali, si rappresenta l’opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici, sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni elettorali per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15 di lunedì 25 febbraio 2013), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

VIII

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE

(Art. 29 comma 6 della legge 25 marzo 1993 n. 81),

Si rammenta che, ai sensi della normativa citata, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale, e per tutta la durata della stessa, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

Al riguardo, si precisa che l’espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro attività.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della legge n. 81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa. In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l’assolvimento delle funzioni proprie dell’organo e, in ogni caso, si ravvisa l’opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori sia nella scelta dei contenuti che nelle forme della comunicazione.